

CERTIFICATO DI DEPOSITO**Aggiornamento Nr. 71 del 01 luglio 2026****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Sede legale	Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
Capitale Sociale	€ 39.241.087,50 i.v.
Telefono	0734 2861
Telefax	0734 286201
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5102
Codice ABI	6150.7
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	00112540448
Sito Internet	www.carifermo.it
Indirizzo di posta elettronica	direzione@carifermo.it
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)	direzione.carifermo@legalmail.it
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO**Struttura e funzione economica**

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente in unico versamento all'atto della accensione del certificato, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito (scadenza vincolo).

La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del certificato di deposito rappresentato da un libretto e consiste esclusivamente nel versamento iniziale, il rimborso di eventuali cedole scadute ed il prelevamento per l'estinzione. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

Il Certificato può essere emesso solo in forma nominativa e, a scelta del cliente, può essere richiesto in forma cartolare o dematerializzato.

Il Certificato, fermi restando i tagli minimi stabiliti per ogni tipologia di vincolo, può essere emesso solo per importi multipli di 500 Euro.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- Rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, per i certificati di deposito nominativi, nei limiti di importo di 100.000 Euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. A partire dal 2016, con l'applicazione delle nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie (direttiva BRRD), i depositi bancari, per la quota non protetta dal sistema di garanzia dei depositi, possono essere soggetti al c.d. Bail-in pertanto, in caso di crisi bancaria, potrebbero essere svalutati dalle autorità al fine assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà.
- Impossibilità di ottenere il rimborso del certificato prima della scadenza. L'estinzione anticipata è ammessa solo per i certificati di durata superiore a 12 mesi, sempre che siano trascorsi almeno 12 mesi dall'emissione. L'estinzione anticipata non dà diritto al riconoscimento degli interessi della cedola in corso; per i certificati senza cedola, non dà diritto agli interessi maturati dalla data di emissione.
- Impossibilità di beneficiare, per i certificati a tasso fisso, delle eventuali variazioni al rialzo dei tassi di mercato.

CONDIZIONI ECONOMICHE
CERTIFICATI DI DEPOSITO NOMINATIVI

PRODOTTO	DURATA	TIPO TASSO	CEDOLA	TAGLI	TASSO	TASSO EQUIVALENTE LORDO	TASSO EQUIVALENTE NETTO
N04	4 mesi	Fisso	No	Da Euro 15.000 a 24.500	0,950%	0,953%	0,705%
				Da Euro 25.000	0,950%	0,953%	0,705%
N06	6 mesi	Fisso	No	Da Euro 15.000 a 49.500	0,950%	0,952%	0,704%
				Da Euro 50.000	1,050%	1,053%	0,779%
N09	9 mesi	Fisso	No	Da Euro 15.000	1,150%	1,152%	0,852%
N12	12 mesi	Fisso	No	Da Euro 15.000 a 49.500	1,200%	1,200%	0,888%
				Da Euro 50.000	1,250%	1,250%	0,925%
D18	18 mesi	Fisso	Semestrale	Da Euro 15.000	1,350%	1,355%	1,001%
D24	24 mesi	Fisso	Semestrale	Da Euro 15.000	1,500%	1,506%	1,113%

I tassi equivalenti annui esposti in tabella non tengono conto dell'imposta di bollo.

SPESE E COMMISSIONI

VOCI DI COSTO		VALORI
Spese di stampa modulo, applicata all'estinzione del certificato in forma cartolare		5,00 Euro
Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla legge	
Ritenuta Fiscale	26,000%	

CLAUSOLE CONTRATTUALI**Recesso dal contratto**

Non è ammesso il rimborso del certificato prima della scadenza. L'estinzione anticipata è ammessa solo per i certificati di durata superiore a 12 mesi, sempre che siano trascorsi almeno 12 mesi dall'emissione. L'estinzione anticipata non dà diritto al riconoscimento degli interessi della cedola in corso; per i certificati senza cedola, non dà diritto agli interessi maturati dalla data di emissione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nr. giorni 3

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
 - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Tasso Lordo	<i>Tasso nominale (al lordo della ritenuta fiscale)</i>
Rendimento Effettivo Lordo	<i>Tasso effettivo annuo (al lordo della ritenuta fiscale) relativo al periodo di vincolo</i>
Rendimento Effettivo Netto	<i>Tasso effettivo annuo (al netto della ritenuta fiscale) relativo al periodo di vincolo</i>
Certificato di deposito in forma cartolare	<i>Titolo di credito denominato "certificato" sul quale sono riportate:</i> ▪ <i>sulla pagina di intestazione, tutte le informazioni relative alla titolarità del rapporto e alla tipologia e caratteristiche del certificato di deposito;</i> ▪ <i>sulla pagina operazioni, la registrazione dei movimenti relativi ad emissione, pagamento di eventuali cedole, ed estinzione del certificato di deposito.</i>
Certificato di deposito in forma dematerializzata	<i>Deposito bancario alla cui accensione è consegnato al titolare un documento denominato "attestato di emissione" sul quale sono riportate le informazioni relative alla titolarità del rapporto e alla tipologia e caratteristiche del certificato di deposito;</i> <i>I movimenti relativi al pagamento di eventuali cedole, ed estinzione del certificato di deposito sono regolati automaticamente sul rapporto di conto corrente collegato al certificato di deposito</i>
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	<i>Sistema di garanzia che tutela i depositanti relativamente ai crediti derivanti da fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Fondo (www.fitd.it).</i>
Bail-in	<i>Il Bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle autorità, in base alle nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie (direttiva BRRD), di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia. In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 2016. Ulteriori informazioni sulle regole europee di gestione delle crisi e sul meccanismo del bail-in sono disponibili sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), sul sito istituzionale della Banca (www.carifermo.it) e sulle Postazioni Informative a disposizione della clientela presso tutte le filiali Carifermo.</i>